



Fondata nel 1945

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

N.I. 39/2020

**Agli Associati Comufficio
Loro sedi**

Milano, 6 aprile 2020

**OGGETTO: CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 8/E DEL 3 APRILE 2020:
L'emergenza COVID-19 non sospende gli obblighi di emissione delle fatture e dei
documenti commerciali o scontrini.**

Con la Circolare in oggetto l'Agenzia delle entrate ha fornito risposta a numerosi quesiti posti dagli operatori in relazione agli adempimenti tributari conseguenti al Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**".

L'Agenzia ha precisato – tra l'altro – che **non sono sospesi gli adempimenti** di emissione della **fattura** e di **memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**.

Vi riportiamo in allegato una Nota del nostro consulente **Dr. Francesco Scopacasa**, che contiene un **estratto** delle principali novità della Circolare relative alla fatturazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi e le **prime considerazioni a commento**.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini

Dr. Francesco Scopacasa

4 aprile 2020

**CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 8/E DEL 3 APRILE 2020:
L'emergenza COVID-19 non sospende gli obblighi di emissione delle fatture e dei documenti
commerciali o scontrini.**

SOMMARIO

1. Premessa
2. Emissione della fattura
3. Emissione del documento di trasporto (DDT)
4. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
5. Mancata trasmissione per assenza di rete internet o problemi di connettività
6. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con procedura temporanea
7. Nessun obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi in caso di chiusura dell'esercizio
8. Sanzione amministrativa di chiusura dell'esercizio

1. Premessa

La Circolare, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, è composta da 76 pagine e fornisce la risposta a numerosi quesiti posti dagli operatori, relativi all'effettuazione dei vari adempimenti tributari con riferimento ai negativi effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare, l'art. 62 del DL 17.3.20, n. 18 ha disposto la **sospensione degli adempimenti** tributari diversi dai versamenti di ritenute alla fonte e contributi, ed ha stabilito che gli adempimenti sospesi possono essere effettuati **entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni**. Poiché l'individuazione di quali siano gli adempimenti che rientrano nella "sospensione" ha generato molti dubbi tra gli operatori, la Circolare fornisce i necessari chiarimenti.

Riportiamo qui di seguito un estratto delle risposte relative alle sole problematiche della fatturazione e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

2. Emissione della fattura

E' stato chiesto (quesito 1.7) se per le attività per le quali è stata disposta la chiusura per effetto del COVID-19, fra gli adempimenti tributari sospesi rientri anche quello dell'emissione delle fatture o se, in alternativa, sia invocabile l'esimente specifica della causa di forza maggiore che impedisce di assolvere correttamente all'obbligo.

Fondata nel 1945

L'Agenzia delle entrate ha escluso l'ipotesi dell'esimente per causa di forza maggiore ed **ha confermato l'obbligo di emissione della fattura** elettronica (ovvero cartacea per i soggetti ai quali ne è consentita l'emissione).

Ciò in considerazione del fatto che l'emissione della fattura "in quanto documento destinato alla controparte contrattuale, è anche necessaria per adempiere a taluni obblighi (...)" (ad esempio, la necessità di omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura, prevista dall'articolo 62 del DL n. 18 del 17.3.2020).

E' stato anche precisato che "Inoltre, essendo il predetto documento destinato alla controparte contrattuale è funzionale all'esercizio esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (si pensi alla detrazione dell'IVA o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente). **Alla luce di quanto sopra, dunque, l'emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.**"

3. Emissione del documento di trasporto (DDT)

Un operatore ha richiesto se, "in presenza di fattura elettronica, non vi sia obbligo di emettere documenti di trasporto".

L'Agenzia delle entrate (nella risposta al quesito n. 1.8), dopo avere ricordato che il DDT svolge una funzione prettamente contabile ed è normalmente utilizzato come supporto per l'emissione delle c.d. fatture "differite", ha precisato che **"Deve dunque escludersi che l'alternatività d.d.t./fattura immediata – elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa – possa derivare dall'emergenza epidemiologica in corso**, essendo già prevista nel nostro ordinamento".

In sostanza, anche prima dell'emergenza da COVID-19, l'emissione del DDT non costituiva un "obbligo", ma semplicemente un "onere" se il contribuente voleva emettere la fattura in via "differita".

4. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Quanto alla **trasmissione telematica dei corrispettivi**, l'Agenzia delle entrate (nella medesima risposta al quesito 1.7) ha ricordato di avere già evidenziato (nella circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020) che essa, **insieme alla memorizzazione** (e all'**emissione del documento commerciale** che vi è connessa), **costituisce un unico adempimento** ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi. Si tratta, dunque, di una parte giuridicamente non separabile di un unico adempimento, in alcuni casi fisicamente non autonoma (si pensi alla procedura web "documento commerciale on line") **e pertanto la stessa non può essere oggetto di sospensione, prevalendo, come visto per le fatture, l'esigenza della controparte di ricevere un documento variamente utilizzabile anche ai fini fiscali.**"

5. Mancata trasmissione per assenza di rete internet o problemi di connettività

E' stato tuttavia precisato che "In un'ottica di **massimo "favor" per i contribuenti**, si ritiene che facciano comunque eccezione (e **ricadano, quindi, nella sospensione**) le ipotesi in cui, **memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale** del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all'**assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo**).

Si ricorda che la "sospensione" prevede che l'adempimento può essere effettuato senza applicazione di sanzioni, comunque entro il 30 giugno 2020.

6. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con procedura temporanea

Fondata nel 1945

Ricade inoltre nella **sospensione** “anche l’adempimento di **sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi** prevista dal **comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015**, attualmente in vigore per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che **non utilizzano ancora un registratore telematico** ovvero la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano ad emettere **scontrini o ricevute** fiscali”.

L’Agenzia delle entrate ammette, quindi, che **i soggetti che attualmente beneficiano della c.d. “moratoria” delle sanzioni**, fermo restando l’obbligo di **“memorizzare”** l’operazione tramite scontrino fiscale o ricevuta fiscale, possono effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi così memorizzati, anziché entro la fine del mese successivo a quello della memorizzazione, **entro il 30 giugno 2020**.

7. Nessun obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi in caso di chiusura dell’esercizio

L’Agenzia delle entrate ha anche precisato che, “resta inteso che laddove l’esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività (**ad esempio in quanto chiuso per ordine dell’autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi**), **nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere**, considerato, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016, “Versione 9.0 dicembre 2019”, che «Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), **il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione**, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera» (cfr. il paragrafo 2.7 “GENERAZIONE E TRASMISSIONE DATI”).”

8. Sanzione amministrativa di chiusura dell’esercizio

E’ stato richiesto (nel quesito n. 2.11) se “le sanzioni accessorie ex articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, **già notificate prima dell’8 marzo**, devono essere portate a esecuzione”.

L’Agenzia delle entrate ha ricordato che “Nell’ambito applicativo delle richiamate disposizioni normative ed indicazioni di prassi rientra anche il procedimento di **sospensione dell’esercizio dell’attività** ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in **caso di contestazione**, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.**”.

In proposito l’Agenzia ha precisato che “l’esecuzione del provvedimento di sospensione è assicurata con l’apposizione del **sigillo dell’organo procedente** e con le **sottoscrizioni del personale incaricato**. Qualora tali attività siano state già svolte, **la chiusura resta ferma**, non risultando applicabili le disposizioni ed istruzioni operative riferite alla sospensione dei termini e dell’attività degli Uffici.”

In sostanza, se l’esercizio era già stato “chiuso” per effetto dell’applicazione della sanzione amministrativa, il periodo di chiusura comminato non viene “sospeso” in conseguenza dell’emergenza COVID-19, ma prosegue sino all’esaurimento del termine stabilito.